

IN QUESTA EDIZIONE



1. Quarantena del figlio studente: lavoro agile e congedo straordinario per i genitori conviventi
2. Circolare 12.10.2020, n. 32850 e datori di lavoro: le indicazioni del Ministero della Salute in merito all'isolamento e alla quarantena correlati al Covid-19

1

Quarantena del figlio studente: lavoro agile e congedo straordinario per i genitori conviventi

Per tutti i clienti

Il recente Decreto Legge n. 111 del 8.09.2020, già in vigore, reca "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Tale nuovo D.L. interviene, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, per fornire indicazioni alle società, in merito ad eventuali dipendenti che debbano assentarsi in forza della quarantena dei figli studenti. L'art. 5, infatti, prevede soluzioni quali il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori, in caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente conseguente a contatti scolastici.

Ai sensi del citato art. 5, infatti, un genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o per parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dall'Autorità Sanitaria competente, a seguito di contatto verificatosi in ambito scolastico. Nel caso di

impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, uno dei due genitori (alternativamente) potrà astenersi dal lavoro per tutto o per parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

I suddetti periodi di congedo straordinario saranno compensati con un'indennità a carico dell'INPS pari al 50% della retribuzione dell'interessato. Il congedo straordinario, godibile (quanto meno al momento) per periodi compresi entro il 31 Dicembre 2020, sarà coperto da contribuzione figurativa.

Durante i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui sopra oppure svolge – per accordi indipendenti dalla quarantena del figlio – l'attività di lavoro agile o, ancora, non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle nuove misure.

Da ultimo si evidenzia che tali nuove misure sono specificatamente introdotte per garantire la conciliazione tra lavoro e tutela dei figli in quarantena, giacché il 14 Settembre 2020 (come da disposizioni attualmente in vigore, che costituiscono una deroga rispetto alla fine dello stato di emergenza) verrà meno il diritto dei genitori con figli di età inferiore a 14 anni a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile. Il periodo di applicazione dell'art. 5 sopra citato, dunque, non è legato alla durata dello "stato di emergenza".

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale necessità.

2

Circolare 12.10.2020, n. 32850 e datori di lavoro: le indicazioni del Ministero della Salute in merito all'isolamento e alla quarantena correlati al Covid-19

Per tutti i clienti

La Circolare del 12 Ottobre 2020, n. 32850 del Ministero della Salute offre indicazioni che (seppur rivolte alle Autorità Sanitarie) risultano importanti per il datore di lavoro per la gestione del personale durante il periodo di COVID-19, in particolare in merito alla durata e al termine dell'isolamento e della quarantena.

In primis la Circolare evidenzia la differenza tra quarantena e isolamento chiarendo che:

- l'isolamento dei casi di documentata infezione da COVID-19 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;
- la quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane (ma che potrebbero essere state esposte al contagio) per la durata del periodo di potenziale

incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Com'è noto, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e collaborare con il proprio Medico Competente e con le Autorità Sanitarie nazionali in caso di persona sintomatica in azienda, nonché di attenersi alle indicazioni specifiche fornite dalle Autorità competenti, riassunte dalla Circolare de qua come segue:

a) Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive al COVID-19 possono rientrare in comunità dopo un periodo d'isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

b) Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive al COVID-19 possono rientrare in comunità dopo un periodo d'isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnati da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

c) Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per COVID-19, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

La Circolare chiarisce che questo criterio potrà essere modulato dalle Autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

d) Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da COVID-19 confermati e identificati dalle Autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso (14 giorni);
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni +test).

e) Raccomandazioni

Da ultimo, la Circolare del Ministero della Salute invita a:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei casi in cui non vi sia stato nessun contatto diretto tra un soggetto e un caso confermato, che sia entrato in contatto diretto con un "contatto stretto" di detto soggetto, a meno che il contatto stretto medesimo non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici, o nel caso in cui, in base al giudizio delle Autorità Sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

